II. *Ministeriale con cui si dichiara che in caso di strepiti giudiziarii le Amministrazioni Diocesane non sono obbligate all' esperimento di conciliazione presso il Consiglio d' Intendenza.*

Napoli 21 gennajo 1832.

ALL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA DI CONZA.

Col rapporto de' 29 Dicembre prossimo passato cotesta Amministrazione Diocesana mi ha rimessa la copia di un atto con cui il Marchese di Pescopagano, per la pretensione ch' egli ha di non doversi dir devoluta alla Real Corona la Badia di S. Lorenzo, ha citata l' Amministrazione medesima a comparir in linea di conciliazione innanzi al Consiglio d' Intendenza.

Io fo conoscere in riscontro alla Diocesana, che niuna disposizione di Legge soggetta al preventivo esperimento della conciliazione le cause, che si devono introdurre contro le Amministrazioni Diocesane, come le cause, che s' incoano contra le pubbliche Amministrazioni. In conseguenza cotesta Amministrazione non dee comparire innanzi al Consiglio suddetto, rimanendo nella prevenzione, che in questi sensi medesimi ho scritto con la data di oggi all' Intendente di Basilicata Presidente del Consiglio stesso.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze interinamente incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

III. *Ministeriale con cui s' inibisce alle Amministrazioni Diocesane di sottoporre a sequestro le rendite delle Cappellanie e partecipazioni meramente laicali.*

Napoli 18 Febbrajo 1832.

AL VESCOVO DI CASTELLAMMARE.

Il Real Decreto del dì 16 Settembre 1831 relativo al diritto di elezione sulle Cappellanie e sulle partecipazioni meramente laicali non ha affatto derogato alle precedenti disposizioni, per effetto delle quali le Amministrazioni Diocesane non possono sottoporre a sequestro le rendite del-